

STATUTO

CSV DEI DUE MARI - ETS

(Per come approvato nell'Assemblea dei Soci del 26 Giugno 2024)



Centro **Servizi** per il Volontariato
dei Due Mari - ETS

Dott. Costantino Nieddu del Rio
NOTARO IN REGGIO CALABRIA

Via S. Francesco da Paola, 106
Tel. 0965.25824

BUCCELLI - LUPICA

cnieddudelrio@notariato.it

Repertorio n. 14649

Raccolta n. 7035

----- Verbale di assemblea straordinaria -----
----- di Associazione -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----
Il ventisei giugno duemilaventiquattro,
----- 26 giugno 2024 -----

In Reggio di Calabria, nel mio studio, in via San Francesco da Paola, n. 106, alle ore diciassette e quarantacinque,

Avanti a me Costantino Nieddu del Rio, Notaio in Reggio Calabria, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri,

E' personalmente comparso:

Ignazio Giuseppe BOGNONI, nato a Melito di Porto Salvo il 1° marzo 1963 e domiciliato per la carica come appresso, quale Presidente, e legale rappresentante dell'Associazione "Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede in Reggio di Calabria, via A. Frangipane, III traversa privata, n. 20, c.f. 92037100804, associazione iscritta nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE", in data 9 agosto 2022 col n. 9584, in seguito a Decreto Dirigenziale della Regione Calabria, Dipartimento Lavoro e Welfare, assunto in data 5 agosto 2022, numero Registro Dipartimento 1396.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea degli associati della suddetta Associazione, riunitasi, in seconda convocazione, in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

----- ordine del giorno: -----


- modifica degli articoli 2 e 3 dello Statuto.
Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 5 del vigente statuto, il comparente Ignazio Giuseppe Bognoni, il quale

----- dato atto: -----

a) che l'Assemblea risulta regolarmente convocata, in seconda convocazione, per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, essendo andata deserta la prima convocazione, fissata per giorno 25 giugno 2024, alle ore tredici;

b) che sono presenti, o rappresentati giusta delega depositata agli atti dell'Associazione, ventitré associati su i cinquantuno totali, risultando, pertanto, assenti ventotto associati, il tutto come indicato nell'elenco dei partecipanti, riportante la loro identità, e che, in originale, si allega al presente atto distinto con la lettera "A", omessane la lettura per expressa di-

Reggiano e Reggio Cal.
28 GIUGNO 2024
An. 2555
Staf. 17
Ricossa.....



spensa del comparente; -----

c) che sono presenti, oltre al comparente Presidente, tre membri del Consiglio Direttivo, in persona di Claudio Panella, di Antonia Romeo e di Giovanni Micalizzi, rappresentanti legali, rispettivamente, dell'associazione "Ashiafatima ODV", dell'associazione "La Compagnia delle stelle ODV" e dell'associazione "AVIS Provinciale Reggio Calabria ODV"; -----

d) che non è presente l'Organo di Controllo, pur regolarmente avvisato della convocazione della presente Assemblea; -----

e) che è presente il Direttore, in persona del Dott. Giuseppe Pericone; -----

f) di essersi accertato dell'identità personale e della legittimazione dei presenti a partecipare alla presente Assemblea; -----

----- dichiara -----
ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto, l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Assume la parola il Presidente, il quale, espone l'opportunità -----

di consentire all'Associazione l'esercizio di attività secondarie, e strumentali, alle attività di interesse principale; -----

nonché di permettere l'adesione all'Associazione di Enti (già esistenti ed operativi da almeno due anni ed iscritti al R.U.N.T.S.), che non abbiano necessariamente sia la sede principale, che quella operativa, nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ma anche soltanto una delle due. -----

Quindi, il Presidente propone: -----
di modificare l'art. 2 dello Statuto, ivi prevedendo l'aggiunta di un nuovo ultimo comma (nono), del seguente letterale tenore: -----

"Infine, l'Associazione potrà esercitare attività diverse, ex art. 6 D.Lgs. 117/2017, secondarie e strumentali (rispetto alle attività di interesse generale), che saranno individuate dal Consiglio Direttivo."; -----

e di modificare l'art. 3, eliminandone il comma tre, e variando il comma due, nel modo seguente: -----

"In qualità di associati ordinari possono aderire all'Associazione, nelle persone del loro rappresentante legale pro tempore, tutte le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore (esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice Civile), costituite da almeno un biennio (comprovato dalla data di registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate), ed effettivamente funzionanti ed operanti nei due anni antecedenti alla domanda, che sia-

no iscritti al RUNTS ed abbiano sede legale e/o operativa nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, così come espressamente riportato nel medesimo Registro."

fermo ed invariato il restante contenuto del medesimo articolo 3, così come di tutti gli altri articoli dello Statuto.

Quindi, preso atto di quanto sopra, dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea degli associati all'unanimità delibera:

- l'approvazione del nuovo ultimo comma (nono) dell'art. 2 e la modifica dell'art. 3, il tutto come sopra proposto dal Presidente.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le operazioni necessarie per il deposito del presente verbale e del nuovo Statuto presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Non essendoci nient'altro da deliberare o discutere, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, alle ore diciotto e trenta.

----- Statuto della Associazione -----

----- "Centro Servizi -----

----- per il Volontariato dei Due Mari" -----

----- con sede in Reggio di Calabria -----

----- ***** -----

----- Art. 1 -----

----- DENOMINAZIONE, SEDE ASSOCIAТИVA E DURATA. -----

E' costituita l'Associazione riconosciuta denominata "Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017.

Al momento della completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione, previa iscrizione nel detto registro, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 117/2017, assumerà la denominazione di "Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari - ETS", senza necessità di ulteriori formalità.

L'Associazione ha sede legale in Reggio di Calabria e potrà istituire sedi operative, sedi secondarie, uffici e rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea.


Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Reggio di Calabria non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo, e comporterà solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

----- Art. 2 -----

----- FINALITÀ ED ATTIVITÀ. -----

L'associazione non persegue fini di lucro, si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e per-



segue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo quello di promuovere e rafforzare la cultura del volontariato e la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore. -----

Per il perseguimento di dette finalità, l'Associazione, in via esclusiva o principale, potrà esercitare attività aventi ad oggetto: -----

1) supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore; -----

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

3) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore; -----

4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

5) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

In particolare l'Associazione potrà svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale; a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani e nelle scuole, negli istituti di istruzione, di formazione e delle università, facilitando l'incontro degli enti del Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato; ---

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative, a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento; -----

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutte le attività dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché stru-

menti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, e ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito regionale, nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.


I servizi di cui sopra potranno essere erogati anche a titolo gratuito, attraverso l'utilizzo delle risorse del FUN (Fondo Unico Nazionale) e/o tramite apposito contratto o convenzione.

In ogni caso, i servizi saranno erogati nel rispetto dei principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, integrazione e pubblicità e trasparenza, per come meglio declinati nella Carta dei Servizi.

E' fatto divieto per l'Associazione di erogare direttamente in denaro le risorse ad essa provenienti dal FUN, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

L'Associazione, quale Centro Servizi di Volontariato, rende nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri beneficiari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione e, mediante la Carta dei Servizi, rende trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

Onde poter perseguire pienamente le finalità, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato; altresì potrà attivare intese e rapporti convenzionali e di collaborazione con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese, nonché con altri Centri di Servizio per il volontariato, in particolar modo con quelli operanti nella regione Calabria, allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi.



Infine, l'Associazione potrà esercitare attività diverse, ex art. 6 D.Lgs. 117/2017 secondarie e strumentali (rispetto alle attività di interesse generale), che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

----- Art. 3 -----

----- ASSOCIATI E MODALITÀ DI AMMISSIONE. -----

Sono associati fondatori dell'Associazione, in persona dei loro rappresentanti legali pro tempore, le Associazioni e gli Enti che hanno partecipato all'atto costitutivo.

In qualità di associati ordinari possono aderire all'Associazione, nelle persone del loro rappresentante legale pro tempore, tutte le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore (esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice Civile), costituite da almeno un biennio (comprovato dalla data di registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate), ed effettivamente funzionanti ed operanti nei due anni antecedenti alla domanda, che siano iscritti al RUNTS ed abbiano sede legale e/o operativa nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, così come espressamente riportato nel medesimo Registro.

Nel caso di enti appartenenti a reti associative o ad organizzazioni di secondo o terzo livello, la presenza nella base associativa o l'ingresso nell'Associazione dell'ente di livello provinciale o di livello territoriale superiore, esclude, o fa venir meno, la legittimazione ed il diritto di associarsi dell'ente di livello inferiore.

Gli Enti del terzo settore facenti parte di reti associative, di organizzazioni di secondo o terzo livello o di altri Enti comunque afferenti alla medesima compagnia provinciale e/o regionale, possono essere membri dell'Associazione col limite massimo di un Ente per il territorio della Città Metropolitana. Le modalità di accesso saranno disciplinate nel regolamento. Non si considera di secondo livello la partecipazione a coordinamenti, federazioni o associazioni di categoria.

La domanda di ammissione ad associato, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto entro novanta giorni dal ricevimento, dando comunicazione all'interessato. L'ammissione è annotata nel libro degli associati, secondo le procedure previste nel Regolamento.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la delibera.

L'aspirante associato può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti. -----

L'organo invocato si pronuncerà in via definitiva entro il termine di sessanta giorni. -----

La domanda di adesione deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, da tutta l'eventuale documentazione prevista dal Regolamento, nonché da tutta la documentazione ritenuta utile a dimostrare l'effettiva funzionalità ed operatività dell'organismo e relativa all'ultimo biennio. -----

La qualità di associato si perde per dimissioni, morosità o per esclusione motivata del Consiglio Direttivo, secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento associativo. La cessata iscrizione al R.U.N.T.S. costituisce causa automatica di esclusione dall'Associazione. Tranne che per il caso di dimissioni, la perdita della qualità di associato viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e comunicata con raccomandata A/R o tramite PEC. -----

L'Associazione, ai sensi dell'art. 93, co. 5, D.Lgs. 117/2017, laddove appositamente autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, potrà svolgere attività di controllo nei confronti dei propri associati, al fine di accertare: -----

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore; -----

b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----

c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore. --

Gli associati: -----

a) concorrono all'elaborazione del programma ed all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento; -----


b) hanno il diritto di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi sociali e di candidarsi ed essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali; -----

c) sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi dirigenti; -----

d) versano la quota sociale annua nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; -----

e) hanno il diritto di esaminare i libri sociali, presentando domanda scritta motivata al Presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento. -----

L'Associazione garantisce, al fine di favorire la partecipazione attiva e consapevole, nonché l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola



che di grande dimensione, nella gestione del CSV, il diritto di ricevere ed avere accesso agli atti ed alle informazioni rilevanti. La pubblicità e la trasparenza sono assicurate, di norma, attraverso la pubblicazione sul sito internet, in forme chiare ed intelligibili e/o riservate agli associati medesimi.

Ulteriori e specifiche forme di partecipazione potranno essere previste e disciplinate nel regolamento associativo.

----- Art. 4 -----

----- ORGANI SOCIALI. -----

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Garanti;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) l'Organo di revisione.

La durata degli organi sociali è triennale.

Le cariche sociali non sono retribuite, ad eccezione soltanto dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione. Degli emolumenti riconosciuti ai componenti dell'organo di controllo, in conformità all'art.14, co. 2, del D.Lgs. 117/2017, si darà evidenza annualmente attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'ente.

I componenti gli Organi sociali, fatto salvo quanto specificato al comma precedente, non potranno avere alcuna retribuzione per altri incarichi e/o funzioni svolte per l'Associazione.

Possono assumere le cariche sociali coloro che sono in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza, di cui all'art. 61, co. 1, D.Lgs. 117/2017, come di seguito rappresentati:

a. Requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (c.d. codice dei contratti pubblici), con riferimento all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;

b. Requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del terzo settore;

c. Requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune superiore a quindicimila abitanti;

d. Requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti

del controllo esterno dell'ente. -----

Sulla verifica della sussistenza dei requisiti sopramenzionati si pronuncia il Collegio dei Garanti. -----

Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Collegio dei Garanti, si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Nessuna organizzazione associata, sia in forma singola, sia in forma di rete, può esprimere più di un rappresentante tra i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali. -----

----- Art. 5 -----

----- ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI. -----

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. -----

Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore, di cui all'art. 8 del presente statuto. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. -----

La convocazione è effettuata tramite avviso scritto a tutti gli associati, senza obblighi di formalità, purché con mezzi idonei che diano la prova dell'avvenuta ricezione, da parte dei destinatari, almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza. -----

La convocazione dell'Assemblea può essere, inoltre, richiesta da almeno un decimo degli associati; in tal caso, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta. -----

Inoltre, tale convocazione può essere richiesta anche al fine di rinnovare anticipatamente le cariche sociali; nel caso di mozione di sfiducia, è necessario che la detta mozione sia preliminarmente votata da almeno due terzi degli associati presenti all'Assemblea a tal fine convocata. -----


L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, secondo le modalità stabilite nel regolamento attuativo. -----

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. -----

Gli associati possono intervenire in assemblea direttamente, attraverso il proprio legale rappresentante o altra persona della propria compagnia sociale cui il rappresentante legale conferisce formale mandato di rappresentanza, ovvero delegando altro associato dell'Associazione. -----

Ogni associato può, con delega scritta, rappresentare solo un altro associato. -----

La medesima persona fisica, quindi, non può esprimere in assemblea più di due voti, fatto salvo il caso in



cui si tratti del medesimo legale rappresentante di più Enti associati. -----

Qualora il numero complessivo delle Organizzazioni di Volontariato associate fosse inferiore alla metà più uno di tutti gli Enti del terzo settore associati, i voti attribuiti alle Organizzazioni di volontariato saranno incrementati, di conseguenza, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, in modo da garantire alle stesse la possibilità di avere in Assemblea la metà più uno dei voti esprimibili. -----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. -----

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese, fatta eccezione per le votazioni inerenti persone fisiche e la nomina dei componenti degli organismi sociali, che avverranno a scrutinio segreto. -----

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: -----

a) Nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti degli Organi sociali; -----

b) Determina, in sede di rinnovo, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere, tra un minimo di 5 ed un massimo di 10, escluso il Presidente; ---

c) Discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il bilancio sociale, redatti dal Consiglio Direttivo; -----

d) Definisce il programma generale annuale di attività dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;

e) Discute ed approva le proposte di Regolamento e ogni altro documento, predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; -----

f) Discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno; -----

g) Promuove azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi sociali e delibera sulla loro responsabilità; -----

h) Delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge. -----

L'Assemblea straordinaria, coi quorum appresso indicati, delibera sulle seguenti materie: -----

a) la modifica dello statuto; -----

b) lo scioglimento (con conseguente devoluzione del patrimonio), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. -----

L'Assemblea straordinaria, nell'ipotesi di cui alla lett. a), è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli associati e, in

seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto, e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole dei due terzi degli associati presenti. -----

Nelle ipotesi di cui alla lett. b), l'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli associati. -----

----- Art. 6 -----

----- CONSIGLIO DIRETTIVO. -----

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a dieci, escluso il Presidente. -----

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi. -----

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli Enti giuridici associati e ad essi aderenti. -----

Il cinquanta per cento dei Consiglieri, comunque, dovrà essere scelto tra gli appartenenti alla categoria delle organizzazioni di volontariato associate. -----

Laddove il numero di Consiglieri, escluso il presidente, sia fissato in numero dispari, la quota del cinquanta per cento verrà calcolata per difetto. -----

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge tra i suoi membri un Vicepresidente, il quale potrà intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di appropriata delega. -----

Il Vicepresidente sostituisce legalmente il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. -----


Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito. -----

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente, o un terzo dei suoi membri, lo ritengano necessario. -----

La convocazione è effettuata, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima della data della adunanza. In caso di urgenza, tale termine può essere comunque derogato. -----

Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza, ma solo per motivati casi di necessità o forza maggiore. -----

Il Consiglio Direttivo, per adempiere alle sue funzioni, può avvalersi dell'opera di esperti e/o consulenti che possono essere invitati alle sue sedute, senza diritto di voto. -----



Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto, e delibera col voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto. -----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciuti dalla legge e dallo statuto. -----

Il Consiglio Direttivo: -----

a) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; -----

b) determina l'apertura degli sportelli territoriali dell'Associazione e propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi Sociali; -----

c) predispone, per l'Assemblea degli associati, il programma annuale di attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell'Associazione; -----

d) decide l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente nonché l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza; -----

e) approva la Carta dei Servizi, redige il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

f) riceve le domande di adesione di nuovi associati e decide su di esse; -----

g) assume i provvedimenti di esclusione degli associati; -----

h) stabilisce la quota associativa annuale e la data ultima per il versamento; -----

i) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente. -----

I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica. ---

----- Art. 7 -----

----- IL PRESIDENTE. -----

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati.

Esso ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. -----

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente per più di nove anni. -----

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Vicepresidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo. -----

Il Presidente è preposto alla gestione dell'ordinaria amministrazione ed ha la responsabilità dell'organizzazione e del buon funzionamento dell'Associazione. Egli, avvalendosi della collaborazione del Direttore e del

personale dell'Associazione, attua le direttive e le decisioni libere assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli Associati. -----

In caso di inderogabili urgenti necessità legate al funzionamento dell'Associazione, anche in assenza di specifica delega, il Presidente può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, portando i provvedimenti alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. -----

In ogni caso il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. --

E' fatto divieto di ricoprire l'incarico di Presidente nei casi previsti dall'art. 61, co. 1, lett. i), D.Lgs. 117/2017. -----

----- Art. 8 -----

----- DIRETTORE. -----

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e, se richiesto, del Consiglio Direttivo. -----

Il Direttore ha la responsabilità tecnica del Centro, si occupa della gestione del personale su direttiva del Presidente e predisponde tutti gli atti esecutivi inerenti la realizzazione delle decisioni assunte dagli organi sociali. -----

----- Art. 9 -----

----- COLLEGIO DEI GARANTI. -----

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e regolamentare; esso dà pareri sulla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, dirime le controversie insorte tra gli associati, tra Organi associativi e tra gli associati e gli organismi dirigenti.


I componenti del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea degli associati, su proposta di un associato, anche tra soggetti esterni di comprovata competenza legale e/o associativa e/o del Terzo Settore. ---

Il Collegio è formato da tre componenti che rimangono in carica tre anni ed eleggono al loro interno il Presidente. -----

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. -

Il Collegio, su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un associato, si pronuncia sulla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art. 4 del presente Statuto. -----

Al Collegio può, altresì, fare ricorso l'ente che sia vista rigettata l'istanza di adesione alla base sociale. -----



E' comunque fatta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente in materia di diritti indisponibili.

----- Art. 10 -----

----- ORGANO DI CONTROLLO. -----

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea degli associati e scelti tra i professionisti iscritti nell'apposito Albo dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 2397, co. 2, c.c., richiamato dall'art. 30, co. 5, del D.Lgs. 117/2017.

All'accreditamento dell'Associazione come CSV, l'Organismo Territoriale di Controllo competente avrà il diritto di nominare un componente dell'Organo di controllo interno dell'Associazione stessa, con funzioni di presidente.

I membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, altresì, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto, tra l'altro, anche in conformità alle linee guida di cui al medesimo Codice degli Enti del Terzo Settore.

Il bilancio sociale darà atto degli esiti di tale monitoraggio.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

All'Organo di controllo può essere altresì affidata la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Le riunioni dell'organo di controllo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla docu-

mentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare da verbale.

----- Art. 11 -----

----- REVISORE DEI CONTI. -----

Ove obbligatorio per legge, si procederà alla nomina di un Organo di revisione dei conti, il quale avrà il controllo contabile dell'Associazione e coinciderà con l'Organo di Controllo, avendone quest'ultimo tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione dei conti esercita tutti i relativi poteri in base alla legge e vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa e bancarie.

Tale Organo resta in carica tre anni e può essere ri-confermato.

Tale Ufficio è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

----- Art. 12 -----

PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

I) Patrimonio.


Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi, erogazioni e liberalità espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- d) da ogni altro bene mobile o immobile a qualsiasi titolo pervenuto all'Associazione e da immobilizzazioni finanziarie a qualsiasi titolo pervenute o destinate all'Associazione.

Il patrimonio potrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile, compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

II) Entrate.



Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate: -----

- a) le quote associative; -----
- b) le risorse derivanti dal FUN di cui al D.Lgs. 117/2017; -----
- c) le entrate derivanti da convenzioni; -----
- d) i corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi; -----
- e) i contributi pubblici e dei privati; -----
- f) la gestione economica del patrimonio. -----

III) Esercizio sociale e bilancio. -----

L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Il bilancio deve essere redatto in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e nel rispetto delle, eventuali disposizioni dell'ONC, di cui all'art. 63, e dell'OTC, di cui all'art. 65, del medesimo D.Lgs. 117/2017. -----

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'Associazione. -----

Quando lo richiedano particolari esigenze, per l'approvazione del bilancio l'Assemblea può essere convocata anche oltre il predetto termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questa evenienza, il Consiglio Direttivo avrà cura di segnalare, nella propria relazione, le ragioni del rinvio. -----

In ogni caso, l'approvazione deve avvenire in tempo utile da consentire il deposito entro il termine temporale di cui all'art. 48, co. 3, D.Lgs. 117/2017, ovvero entro il minor termine in proposito indicato dall'ONC, di cui all'art. 64, ed all'OTC, di cui all'art. 65, del D.Lgs. 117/2017. -----

Il bilancio, una volta approvato, sarà reso pubblico con le misure previste dalla normativa vigente e, dunque, anche attraverso il deposito presso il RUNTS, nonché con la pubblicazione nel proprio sito internet.

Il bilancio di previsione deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e portato al vaglio ed all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro i termini in proposito indicati dall'ONC, di cui all'art. 64, e dall'OTC, di cui all'art. 65 del D.Lgs. 117/2017. -----

E' fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN. --

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipo-

tesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

----- Art. 13 -----

----- **SPORTELLI TERRITORIALI.** -----

L'Associazione può articolare la propria presenza sul territorio attraverso la realizzazione di sportelli territoriali, promossi di comune accordo e con la fattiva collaborazione degli Enti del terzo settore e delle Organizzazioni locali di Volontariato.

La dislocazione degli sportelli, dal punto di vista territoriale, deve evitare contiguità fra gli stessi allo scopo di servire, in particolare, le località periferiche o lontane dalla sede centrale.

Si ravvisa l'opportunità, rispetto la loro ubicazione, di privilegiare l'individuazione di Comuni le cui amministrazioni offrono collaborazione e disponibilità di risorse.

----- Art. 14 -----

----- **SCIOLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.** -----


Lo scioglimento dell'associazione, contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori, è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, a norma del precedente art. 5, per i seguenti motivi:

- impossibilità di conseguire le finalità dell'Associazione;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

Prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, in caso di estinzione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio eventualmente residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ad altri Enti del Terzo Settore che presentino attività e scopi analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualora l'Associazione sia accreditata come CSV, in caso di suo scioglimento, o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate, ma non ancora utilizzate, devono essere versate, entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca, all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente o, in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.



In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'Ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

----- Art. 15 -----

----- NORMA FINALE. -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.

----- Art. 16 -----

----- NORMA TRANSITORIA. -----

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assumono immediatamente le funzioni previste dallo stesso.

I limiti di mandato per i componenti degli organi sociali hanno effetto e si computano a partire dal primo rinnovo di tali organi, successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assume la denominazione di Organo di Controllo ed esercita le funzioni per lo stesso previste.

Il componente già nominato nel Collegio dei Sindaci Revisori dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato (Co.Ge) rimane in carica nell'Organo di Controllo fino alla naturale scadenza di tale organo o comunque sino a diversa comunicazione di nomina del Presidente dell'organo da parte dell'OTC territorialmente competente.

Dopo l'approvazione delle modifiche statutarie, il Presidente, ove necessario, predisporrà il regolamento di attuazione dello Statuto da portare alla ratifica del Consiglio Direttivo, per il successivo inoltro all'Assemblea degli associati entro tre mesi.

Del presente atto - scritto con mezzi elettronici a mia cura e da me completato a mano nelle prime diciotto pagine di cinque fogli intercalati fra loro ed in qualche rigo di questa diciannovesima - io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme al vero ed alla volontà espresa.

Sottoscritto alle ore diciotto e quarantacinque.

F.to Ignazio Giuseppe Bognoni

Costantino Nieddu del Rio Notaio L.S.